

### Chi può partecipare

Associazioni e Ordini Professionali in forma singola o associata

### BANDO TURISMO CONGRESSUALE, RELIGIOSO E SPORTIVO

III EDIZIONE

### Spese ammesse

Organizzazione di una o più manifestazioni di natura congressuale:

- trasporti, vitto e alloggio per relatori e altri soggetti coinvolti;
- ospitalità per partecipanti;
- logistica di trasporto tra albergo, location e evento collaterale;
- comunicazione e promozione digitale e offline.



### DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE

€ 50.000

Risorse stanziate

€ 10.000\*

Importo massimo del 50%

Contributo a fondo perduto



III EDIZIONE

### **BANDO**

TURISMO CONGRESSUALE, RELIGIOSO E SPORTIVO— ANNO 2024 — III EDIZIONE

Approvato con delibera di Giunta camerale

n. 9 del 29.01.2024



III EDIZIONE

SOMMARIO



III EDIZIONE

#### ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1.La Camera di commercio di Cosenza (di seguito "Camera di commercio") intende incentivare azioni tese ad incrementare l'affluenza turistica nel territorio provinciale e valorizzare nel contempo il patrimonio culturale dello stesso, incoraggiandola nuova progettualità nell'ambito del turismo congressuale, religioso e sportivo.

2.Il presente bando disciplina la erogazione di contributi diretti alla organizzazione di una o più manifestazioni di natura congressuale (congressi, convegni, seminari, workshop, concorsi), religiosa (eventi di qualsiasi natura in occasione di particolari festività o ricorrenze religiose presso attrattori come ad esempio il Santuario di San Francesco di Paola) o sportiva (sia relativa a competizioni amatoriali che professionistiche di qualsiasi natura).

#### ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA E ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto pari al 50% degli importi dei preventivi di spesa presentati, al netto dell'IVA, funzionali alla realizzazione di manifestazioni:
  - a) caratterizzate dalla novità, nel senso che non deve trattarsi di repliche o ulteriori edizioni di manifestazioni già realizzate negli anni precedenti o che siano in qualche modo riconducibili ad eventi passati uguali o di natura simile, in grado di attirare nuove categorie di potenziali visitatori ed intercettare nuovi flussi turistici, e dalla innovatività, nel senso che dovranno privilegiare il ricorso a nuove tecnologie e/o applicazioni web e social, in grado di accrescerne la visibilità e la fruizione.
  - b) che si realizzeranno nel 2024 in Provincia di Cosenza;
  - c) di durata tale da indurre i partecipanti ad effettuare almeno un pernottamento tra le strutture ricettive della provincia di Cosenza;
  - d) con numero minimo di partecipanti richiesto è pari a 50. La presenza deve essere documentata opportunamente dal proponente, al fine di classificare l'evento come significativo per gli obbiettivi del bando. In particolare il numero dei partecipanti deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio della/e struttura/e ricettiva/e che li ospita, indicando la data e l'evento;
  - e) che prevedano una conferenza stampa di presentazione dell'evento presso la Camera di commercio (non necessaria solo nel caso in cui almeno una giornata dell'evento stesso si svolga presso la Camera di commercio);
  - f) che assicurino adeguata visibilità del logo Camerale sugli strumenti di comunicazione utilizzati per promuovere l'iniziativa.
- 2. Ciascuna proposta potrà ottenere un solo contributo nel limite massimo di Euro 10.000,00 (diecimila euro). L'investimento minimo richiesto è pari ad Euro 6.000,00.
- 3. La dotazione finanziaria complessiva destinata all'iniziativa è pari a Euro 50.000,00;
- 4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:



III EDIZIONE

- chiudere anticipatamente i termini della presentazione delle domande;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;
- prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione.

La chiusura anticipata, il rifinanziamento del bando, la riapertura o proroga dei termini saranno comunicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo www.cs.camcom.it.

- 5. Il bando prevede una fase di concessione, con l'assegnazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3, ed una fase di rendicontazione con la liquidazione del contributo.
- 6. Il contributo sarà erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4% prevista dalla normativa fiscale vigente.
- 7. Nel caso di contributo di importo superiore a 5.000 Euro, verrà effettuato il controllo ex art. 48-bis DPR n. 602/73, volto alla verifica di somme iscritte a ruolo per cui il beneficiario sia inadempiente. La Camera effettuerà il pagamento totale o parziale delle somme eventualmente dovute direttamente all'agenzia delle entrate e non al beneficiario che verrà informato della circostanza.

#### ART. 3- SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Sono ammessi a partecipare al bando gli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia o le Associazioni che pur avendo competenza provinciale o regionale, siano subordinate ad Associazioni che operano a livello Nazionale. Nel caso in cui tali Ordini o Associazioni si articolino sul territorio nazionale con organizzazioni provinciali o unioni regionali, i proponenti potranno essere queste ultime operanti sul territorio provinciale di Cosenza o nella regione Calabria, nel caso di assenza di livello territoriale provinciale.
- 2. Le iniziative possono essere presentate singolarmente, o in collaborazione, tra i soggetti di cui al comma 1 o da questi con altri operatori del settore (tour operator, alberghi, ristoranti, imprese del settore).
- 3. Le Associazioni e/o gli Ordini Professionali proponenti devono avere i seguenti requisiti:
  - 3.1 siano in possesso di regolarità contributiva (DURC), in ogni fase del procedimento, con possibilità di sanare entro un termine fissato dal responsabile del procedimento, qualora, risultati regolari nella fase della concessione, non lo siano nelle fasi successive;
  - 3.2 non abbiamo pendenze in corso con la Camera di commercio con riferimento al solo caso in cui le Associazioni siano iscritte al REA;
  - 3.3 non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica riguardanti le medesime spese per il medesimo intervento;
  - non siano stati beneficiari di altri bandi della Camera di commercio nelle annualità 2021, 2022 e 2023, per la stessa tipologia di spesa o per la medesima tipologia di evento/manifestazione;
  - 3.5 accettino le condizioni del bando impegnandosi a rispettare quanto in esso prescritto sia al momento della presentazione della domanda che durante l'intero periodo di validità, avendo presente che i requisiti di ammissibilità devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda di concessione fino alla liquidazione del contributo;



III EDIZIONE

- 3.6 accettino la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (denominazione, partita Iva codice fiscale), dell'importo del contributo concesso o della motivazione dell'eventuale diniego, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.
- 4. L'eventuale perdita dei requisiti prima della concessione/liquidazione del contributo determinerà l'esclusione dai benefici.

#### ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

- 1. Sono esclusi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.
- 2. Non possono essere presentate istanze da soggetti proponenti nella forma di reti o associazione temporanea di scopo o altro.

#### ART. 5- SPESE AMMESSE

- 1. Sono ammesse le spese funzionali alla organizzazione delle manifestazioni di cui agli articoli 1 e2, relative a:
  - a. viaggio, vitto e alloggio sostenute per relatori, docenti, Rappresentanti delle istituzioni religiose o sportive, arbitri, commissari di gara, o altri soggetti che sono necessari alla organizzazione dell'evento;
  - b. ospitalità per tutti i partecipanti/ospiti;
  - c. logistiche di trasporto da e per albergo/struttura ricettiva, location evento e evento collaterale;
  - d. noleggio sala e/o attrezzatura per l'evento;
  - e. comunicazione e promo commercializzazione digitale;
  - f. comunicazione e promo commercializzazione off line (attraverso quotidiani di rilevanza nazionale, prodotti audio-video, cartellonistica, brochure, depliant, ecc.);
  - g. ogni spesa che seppure non rientrante nelle precedenti sia funzionale e direttamente imputabili alla buona riuscita dell'iniziativa.
- 2. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
- 3. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente il 01/01/2024 e dovranno indicare i prezzi unitari e quello complessivo.
- 4. Tutte le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione e fino alla data di presentazione della rendicontazione.
- 5. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio del fornitore o la modifica del preventivo presentato, né della tipologia di spesa o investimento, a pena di decadenza del beneficio, tranne nella sola ipotesi di cui all' art. 8, comma 7.
- 6. L'unico documento contabile giustificativo della spesa è la fattura elettronica da produrre nel formato pdf estratto dal sistema di fatturazione elettronica, nella quale devono essere indicati il codice univoco del cliente,



III EDIZIONE

unitamente alla ricevuta di trasmissione al SDI (sistema di interscambio della fatturazione elettronica), i prezzi unitari e quello complessivo. Nel caso non si tratti di soggetti tenuti, occorre una dichiarazione sostitutiva relativa al regime fiscale di esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture richieste in fase di rendicontazione relative alle spese per cui si chiede il contributo camerale devono essere emesse ed integralmente pagate entro il giorno di invio telematico della domanda di rendicontazione.

- 7. La data del pagamento è quella in cui si perfeziona la compravendita, non quella di effettivo addebito in conto corrente dell'importo pagato.
- 8. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato al soggetto proponente.
- 9. Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale intestato al soggetto proponente rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione estratti scaricabili dai sistemi di home banking, liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito.
- 10. Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni.
- 11. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del rappresentante legale.

#### **ART. 6- SPESE NON AMMESSE**

- 1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:
  - a) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
  - b) spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.) se NON direttamente imputabili all'iniziativa;
  - c) spese di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni supplementari, altro materiale di consumo, ecc.) se NON direttamente imputabili all'iniziativa;
  - d) spese di personale;
  - e) imposte e tasse.

### ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

- 1. La domanda di concessione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 1– domanda di concessione contributo" nel quale il soggetto proponente descrive l'attività per la quale chiede il contributo indicando i requisiti minimi previsti dall'art. 2, comma 1, dichiara il possesso dei requisiti previsti dal bandoe si impegna a:
  - 1.1. fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
  - 1.2. presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
  - 1.3. dichiarare la conformità all'originale di tutti la documentazione presentata.



III EDIZIONE

- 2. Il Modello 1, disponibile sul sito internet <u>www.cs.camcom.it</u>, nella sezione "Avvisi e Bandi" in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte, trasformato in pdf e firmato digitalmente o con firma autografa del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ordine Professionale, a pena di esclusione.
- 3. Al Modello 1, devono essere allegati (anche riuniti in solo file) i seguenti documenti, ognuno di essi firmati digitalmente o con firma autografa del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ordine Professionale a pena di esclusione
  - 3.1 preventivi delle spese che si intende sostenere;
  - 3.2 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, nel caso di firma autografa;
    - 3.3 ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link camerale <a href="https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA CS">https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA CS</a> avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio\*" il valore "Bandi ed Iscrizioni" e digitare nel campo "Causale\*" il titolo del bando.
- 4. La domanda di richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione, mediante lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Web Telemaco di Infocamere Servizi e-gov.
- 5. Per l'invio telematico è necessario:
  - a) registrarsi ai servizi di consultazione e invio pratiche di Web Telemaco— Servizi e-gov secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it;
  - a) si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso, nel tempo massimo di 48 ore;
  - a) collegarsi al sito www.registroimprese.it;
  - b) compilare il Modello Base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione (attenzione, il modello base è un file in formato xml generato dal sistema da NON confondere con il Modello 1 – domanda di concessione di contributo, che è un allegato);
  - c) procedere con la funzione Nuova, che permette di creare la pratica telematica;
  - d) procedere con la funzione Allega, che consente di allegare alla pratica telematica:
    - il Modello Base;
    - il Modello 1- domanda di concessione contributo;
    - gli allegati al Modello 1- domanda di concessione contributo;

Tutti i documenti suddetti devono essere firmati in P7M (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi/Firma Digitale) del Titolare/Legale rappresentante;

e) inviare la pratica, allegando la documentazione richiesta nel bando.

La modulistica è scaricabile dal sito camerale <u>www.cs.camcom.gov.it</u> nel frame "Far crescere l'impresa" alla voce "Avvisi e Bandi".



III EDIZIONE

- 6. La domanda può essere trasmessa direttamente dal soggetto proponente o da un intermediario. Non è ammessa la trasmissione di più richieste di contributo con un unico invio.
- 7. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata alla Camera di commercio dalle ore 11:00 del 19 febbraio 2024 alle ore 21:00 del 31 ottobre 2024 sulla piattaforma telematica della Camera di commercio, secondo la procedura descritta nel presente articolo.
- 8. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
- 9. È obbligatorio indicare un indirizzo PEC presso il quale il soggetto proponente legge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Inoltre è obbligatorio indicare un indirizzo email non PEC e di un numero di telefono per eventuali future comunicazioni in fase istruttoria.
- 10. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

#### ART. 8- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RENDICONTAZIONE

- 1. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere redatta, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente il "Modello 2 domanda di rendicontazione", nel quale il soggetto proponente descrive l'attività realizzata con riferimento alle caratteristiche minime previste dall'art. 2, comma 1 del bando, conferma il mantenimento dei requisiti di partecipazione già dichiarati in fase di concessione e precisamente:
  - 1.1. che le spese per le quali è stata ottenuta la concessione sono state effettivamente realizzate secondo quanto previsto nella documentazione presentata in fase di concessione;
  - 1.2. che le spese rendicontate sono reali e direttamente riconducibili all'intervento realizzato;
  - 1.3. che le spese relative agli interventi realizzati per cui si chiede il contributo sono completamente pagate.
- 2. Il Modello 2, disponibile sul sito internet <a href="www.cs.camcom.it">www.cs.camcom.it</a>, alla sezione Avvisi e Bandi in formato word, deve essere compilato in ogni sua parte e trasformato in pdf, firmato digitalmente o con firma autografa del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ordine Professionale, a pena di esclusione.
- 3. Il Modello 2 dovrà essere corredato dai seguenti documenti, ognuno di essi trasformati in pdf, firmati digitalmente o con firma autografa del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ordine Professionale, a pena di esclusione:
  - 3.1 copie delle fatture elettroniche complete di codice identificativo cd. "SDI" e di ricevuta dell'invio e accettazione della fattura al sistema di interscambio, riferite alle attività e/o agli investimenti realizzati, con indicazione dei prezzi unitari e complessivo coerenti con il preventivo presento in fase di concessione. Le fatture dovranno riportare la dicitura "Bando Turismo congressuale religioso sportivo CS2024";
  - 3.2 copia della bolla di trasporto in caso di beni;



III EDIZIONE

- 3.4copia ricevuta di esecuzione del bonifico comprensivo del codice TNR o CRO;
- 3.5 copia dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale intestato al soggetto proponente e rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico. Non sono ammessi a pena di esclusione estratti scaricabili dai sistemi di home banking, liste movimenti seppure rilasciate dagli istituti di credito.
- 4. La domanda di rendicontazione del contributo deve essere presentata esclusivamente con invio telematico (servizio Telemaco), a pena di esclusione, mediante lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Web Telemaco di Infocamere Servizi e-gov.
- 5. Le modalità di trasmissione della domanda di rendicontazione sono uguali a quelle seguite in fase di domanda di concessione. La differenza consta nel fatto di valorizzare, in fase di creazione del Modello Base.xml, il campo Tipo Pratica con "Rendicontazione" in luogo di "Richiesta contributi" e agganciare la domanda di rendicontazione al numero di protocollo assegnato alla domanda di concessione, riportato nella graduatoria di concessione a fianco del nominativo del beneficiario.
- 6. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.
- 7. Il cambio fornitore è ammesso esclusivamente in fase di rendicontazione e a condizione e limitatamente ai casi di chiusura o indisponibilità del fornitore non imputabili soggetto proponente da motivare con apposita dichiarazione, ex DPR 445/2000 del legale rappresentante del legale rappresentante, firmata digitalmente. Alla richiesta di cambio fornitore dovrà essere allegato il preventivo del nuovo fornitore.
- 8. Non sono ammesse in nessun caso variazioni della proposta progettuale o delle spese indicate della domanda di concessione.
- 9. La liquidazione è subordinata alla rendicontazione ed ai termini dettati dalle richieste di integrazioni.
- 10.1 contributi saranno calcolati sulle spese ammesse e risultanti da fatture di spesa con data successiva alla domanda di concessione.
- 11. In fase di rendicontazione è possibile presentare fatture di importi inferiori a quelli previsti in fase di concessione, fermo restando il limite minimo di spesa previsto dal bando. Il contributo è calcolato sul nuovo minore importo nella misura del 50%.

#### ART. 9-ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

- 1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Ufficio "Crescita e competitività imprese, Imprese e made in Italy" che procederà alla verifica della correttezza formale delle domande.
- 2. La valutazione delle domande verrà effettuata da una Commissione nominata dal Segretario generale. La commissione effettuerà almeno una valutazione dell'ammissibilità al 30.06.2024 ed una al 31.10.2024.



III EDIZIONE

- 3. L'istruttoria è a sportello sia nella fase di concessione che di rendicontazione, e verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo della Camera commercio, con adozione di graduatorie intermedie, entro il termine finale di concessione e rendicontazione.
- 4. Nella fase di concessione verrà assegnata l'intera dotazione finanziaria destinata alla iniziativa, secondo il predetto ordine cronologico. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto alle domande ammissibili, il contributo assegnato soggetto che occuperà l'ultima posizione utile in graduatoria sarà proporzionalmente ridotto in base alle somme disponibili.
- 5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e disporre ispezioni e controlli presso la sede del soggetto beneficiario del contributo allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
- 6. La rendicontazione verrà effettuata secondo le prescrizioni del bando nei limiti dell'importo concesso.
- 7. Le domande ammesse, ma non finanziabili nella fase di concessione, per esaurimento del plafond potranno risultare assegnatarie delle risorse resesi disponibili in fase di rendicontazione, per effetto della mancata realizzazione dei progetti preventivati da parte dei beneficiari o della rendicontazione di importi minori a quelli concessi.

#### ART. 10- RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al bando, è la Dott.ssa Graziella Russo. La casella di posta sulla quale inviare richieste di informazioni e la documentazione richiesta ad integrazione è la seguente: <a href="mailto:graziella.russo@cs.camcom.it">graziella.russo@cs.camcom.it</a>.
- 2. L'avvio del procedimento amministrativo del bando coincide con la data di protocollazione della domanda da parte della Camera di Commercio.
- 3. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., è assolto di principio con la presente informativa.
- 4. Il procedimento di concessione/rendicontazione dell'assegnazione del contributo si conclude, di norma, entro 90 (novanta) giorni successivi alla data ultima di presentazione delle domande di concessione e di rendicontazione previste dal bando. Qualora l'Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli interessati.
- 5. Il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati che risultino incomplete in parti non essenziali, concedendo un termine perentorio di massimo 7 (giorni) giorni dalla ricezione della richiesta, per integrare. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.

#### ART. 11 - CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO



III EDIZIONE

- 1. Il contributo viene concesso e liquidato con l'adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie intermedie e finali sia nella fase di concessione che di liquidazione, con l'indicazione della misura del contributo concesso e liquidato rispettivamente, da parte del Segretario generale dell'Ente.
- 2. Con i suddetti provvedimenti viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
- 3. Ai soggetti che hanno inoltrato domanda di concessione e di rendicontazione verrà data comunicazione dell'esito del procedimento, attraverso la pubblicazione delle graduatorie, sopra richiamate, sul sito internet della Camera di Commercio <a href="www.cs.camcom.gov.it">www.cs.camcom.gov.it</a>. Non verranno effettuate singole notifiche dell'esito del procedimento ai soggetti partecipanti, in nessuna fase della procedura.

#### ART. 12 - ANNULLAMENTO E REVOCA DEL BANDO

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il bando pubblico, prima della scadenza dell'atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti della Camera di commercio.

#### ART. 13 - CONTROLLI

- 1. La Camera di commercio provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.
- 2. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare denuncia di reato ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.

### ART. 14 -REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 1. Il contributo camerale è revocato nei seguenti casi:
  - 1.1. mancata o difforme realizzazione del progetto realizzato rispetto a quello presentato nella domanda di concessione;
  - 1.2. cambio del fornitore nelle ipotesi diverse da quelle previste all'art. 8, comma 7;
  - 1.3. il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal bando;
  - 1.4. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
  - 1.5. esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
- 2. Nelle ipotesi suddette, qualora il contributo sia già stato erogato, il soggetto beneficiario, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca, dovrà restituire l'importo indebitamente percepito, maggiorato dell'interesse legale in vigore maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso.

### ART. 15 - NORMATIVA APPLICABILE



**III EDIZIONE** 

- 1. Il bando viene adottato applicando:
  - il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità dell'art. 12 della legge n° 241 del 7 agosto 1990, approvato con Determinazione Commissariale n°31 del 27 aprile 2007
  - le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici, in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute e correttezza della documentazione contabile prodotta a rendicontazione delle spese
- 2. Per le sue caratteristiche l'intervento economico di cui al bando non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1 TFUE) tranne nei casi di cui ai commi successivi.
- 3. Nel caso di benefici indiretti a favore di soggetti esercenti attività economica d'impresa, gli stessi saranno concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis", in applicazione delle disposizioni di volta in volta pertinenti, di cui ai vigenti Regolamenti UE.
- 4. I limiti previsti comprendono qualsiasi agevolazione accordata da qualsiasi ente pubblico quale aiuto <<de minimis>>, indipendentemente dalla sua forma e dagli obiettivi, ai sensi dei sopraccitati regolamenti.
- 5. Per le eventuali casistiche di cui ai punti precedenti il contributo sarà oggetto di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti, ai sensi dell'Art. 52 L. 23/2012, operativo dal 12 agosto 2017.
- 6. Le imprese rilasceranno apposita dichiarazione ai fini della verifica dei massimali pertinenti. La Camera è Autorità Responsabile del bando anche ai fini degli adempimenti del Registro Nazionale Aiuti.

#### ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1. Il titolare del trattamento dati è la Camera di commercio con sede in Cosenza, via Calabria, 33 87100 Cosenza ("Titolare"). Il Titolare può essere contattato all'indirizzo pec cciaa@cs.legalmail.camcom.it, tel. 0984 8151, sito internet cs.camcom.gov.it.
- 2. DPO Data Protection Officer / RPD Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di tutelare al meglio i Suoi diritti e quelli degli altri individui di cui la Camera di commercio tratta i dati personali, nonché in ossequio al dettato normativo (art.37 del GDPR), il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

I dati di contatto del DPO/RPD della Camera di commercio sono i seguenti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@cs.legalmail.camcom.it
- indirizzo di posta elettronica ordinaria dpo@cs.camcom.it
- recapito postale c/o Camera di commercio via Calabria,33 CAP (87100)
- 3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dati personali viene effettuato per le seguenti finalità:

1) gestione dei bandi per l'assegnazione di contributi a cui l'interessato richiede di partecipare spontaneamente, nonché accertamento dei requisiti soggettivi e presupposti previsti dal bando o dalla vigente normativa in materia di contributi;



III EDIZIONE

- 2) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie, permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti;
- 3) adesione al servizio informativo dell'Ente e inoltro di comunicazioni informative e promozionali in ordine alle attività, ai servizi, agli eventi e alle iniziative a vario titolo promossi dalla Camera di commercio e/o da altri Enti del Sistema camerale.

#### Base giuridica del trattamento:

- a. di cui alla finalità 1) è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR) ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93 e ss.mm.ii.;
- b. di cui alla finalità 2), il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR)
- c. di cui alla finalità 3) è il consenso (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR) espresso dal soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, dichiarato mediante azione inequivoca (spunta) prevista nell'apposita sezione nella domanda di partecipazione al bando, in assenza della quale la procedura di rilascio del consenso non si perfezionerà.
- 4. Trattamento di categorie particolari di dati e/o dati relativi a condanne penali e reati
- Si fa presente che il Titolare potrebbe procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altri Enti pubblici e privati (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente). Oggetto di tali verifiche potranno essere tanto dati di natura comune, quanto dati relativi a condanne penali e reati.
- Il Titolare, inoltre, potrà trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dai soggetti partecipanti alla procedura e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando (tali dati potranno riguardare, in via meramente esemplificativa, fornitori e/o altri soggetti appartenenti all'organizzazione del richiedente o che comunque a vario titolo collaborano con la stessa).

Poiché per tali interessati risulterebbe sproporzionato rendere apposita informativa, la presente informativa ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) GDPR è portata a conoscenza del pubblico mediante allegazione al bando e pubblicata nel sito istituzionale della CCIAA.

5. Natura del conferimento, tipologia dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento

I dati trattati dal Titolare saranno quelli da Lei forniti al momento della richiesta di partecipazione al bando per la concessione di contributi.

Denominazione codice fiscale, partita IVA, sede, entità del contributo, documentazione per la rendicontazione, documentazione per il pagamento e la tracciabilità.



III EDIZIONE

Tra i documenti richiesti in fase di rendicontazione sono compresi anche gli estratti conto di periodo completi

In ordine al par. 3 della presente informativa, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità cui al punto 1 e 2, il mancato inserimento non consente di partecipare al bando di assegnazione di contributi. Quanto, invece, alla finalità di cui al punto 3, il conferimento è facoltativo, senza alcuna ripercussioni in merito alla partecipazione del presente procedimento amministrativo.

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

#### 6. Modalità di trattamento

I dati saranno trattati da parte della Camera di Commercio esclusivamente per le finalità indicate all'art. 3 della presente informativa, principalmente con strumenti elettronici e memorizzati su supporti informatici.

Gli strumenti informatici del Titolare del trattamento non sono configurati e/o impiegati per definire o valutare il suo profilo o la sua personalità, oppure per analizzare le sue abitudini o preferenze, ma si limitano a trattare i dati tecnicamente indispensabili per l'erogazione del servizio da Lei richiesto, oltreché per finalità di garantire la sicurezza del sistema informatico adottato.

Alcuni dati personali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Titolare, nei modi e nelle forme previste dalla legge (ad esempio disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013).

### 7. Categorie di destinatari

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La CCIAA per i trattamenti di dati personali di cui alla presente informativa potrà avvalersi di Responsabili del trattamento, nominati ex art. 28 GDPR e rientranti nelle seguenti categorie

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società del sistema camerale.
- soggetti cui la CCIAA ha affidato lo svolgimento dell'istruttoria di ammissibilità / ricevibilità della domanda e/o lo svolgimento delle verifiche in fase di rendicontazione.

Il Titolare del trattamento ha adottato adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali dell'Interessato ed impone ai Responsabili del trattamento analoghi obblighi in tema di misure di sicurezza.

I dati non saranno oggetto di alcun altro tipo di comunicazione o diffusione se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi. In merito, i dati potranno, inoltre, comunicati agli istanti nell'ambito delle richieste di accesso civico, accesso civico generalizzato e accesso documentale, così come previsti e disciplinati dalla vigente normativa.

L'interessato potrà richiedere l'elenco completo dei responsabili in qualsiasi momento facendone richiesta al Titolare.

#### 8. Trasferimento di dati verso paesi terzi



III EDIZIONE

I dati personali non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

La Camera di Commercio si impegna a non far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Qualora ciò sia necessario, attraverso società di servizio IT e comunicazioni telematiche, incaricate e selezionate anche sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati, l'eventuale trasferimento all'estero deve risultare comunque in linea con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali poiché effettuato sulla base dei meccanismi di garanzia previsti dagli artt. 45 (decisione di adeguatezza) e 46 (garanzie adeguate) GDPR e, in assenza di ogni altro presupposto, sulla base delle deroghe definite dall'art. 49 (deroghe in specifiche situazioni) GDPR. Tale trasferimento all'estero dei dati è attuato solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque, garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole contrattuali tipo validate da un'Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla Commissione con Decisione 2010/87/UE.

#### 9. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 3 a)saranno trattati per il tempo strettamente necessario alle finalità connesse alla gestione del servizio richiesto, per il tempo necessario all'elaborazione dei risultati e mantenuti fino 5 anni o fino a formale richiesta di cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in calce alla presente informativa.

Per la finalità di cui al punto 3 b) i dati saranno trattati fino ad una sua formale richiesta di descrizione dal servizio e successivamente per un periodo massimo di 15 giorni in ragione dei necessari tempi tecnici.

### 10. Diritti dell'interessato e forme di tutela

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai parr. 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la Camera di Commercio ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano;



III EDIZIONE

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca.

In ogni caso, ricorrendone i presupposti, Lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito www.garanteprivacy.it.

#### ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente il bando o collegata allo stesso sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri istituito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale "Costantino Mortati" della Camera di commercio, previo esperimento di un tentativo di mediazione presso l'Organismo di Mediazione della Camera di commercio secondo la procedura prevista dal Regolamento di mediazione vigente.

#### ART. 19 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento camerale in tema di concessione contributi e alle vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.